Comitato Permanente di Intesa fra le Organizzazioni Cooperative Vitivinicole Italiane

Roma, lì 9 Luglio 2009.

Prot. 23

Egr. Dott. Giuseppe Aulitto

Direttore Generale per l'attuazione delle Politiche

Comunitarie ed Internazionali di Mercato

Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali

Via XX Settembre 20 00187 - ROMA

E p.c : Egr. Dott. Emilio Gatto

Direttore Generale della programmazione,

del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella 42 00187 - ROMA

In merito alle novità introdotte con il reg. CE 436/09 riguardante i documenti di accompagnamento ed i registri di cantina, le scriventi Organizzazioni cooperative vitivinicole segnalano i seguenti elementi critici:

<u>A) - art. 40, par. 3,</u> che recita: "I recipienti per il magazzinaggio dei vini di cui al paragrafo 2 (tutte le categorie di prodotto tranne l'uva, il mosto, l'MPF, l'MC, l'MCR e la feccia) sono identificati nei registri ed è indicato anche il loro volume nominale".

Questa frase era presente nella normativa precedente (art. 10, par. 5 del Reg. CE 753/02) senza il riferimento ai registri e se applicata in modo letterale potrebbe portare enormi complicazioni nella tenuta degli stessi.

Sarebbe infatti impensabile effettuare un rigo di scarico e di ricarico per ogni travaso di vasca effettuato in cantina, solo per poter annotare il cambiamento del recipiente!!

Secondo il nostro parere, al fine di risolvere il problema, la frase potrebbe essere interpretata nel senso che deve esistere in cantina un documento ufficiale (interpretando in tal senso il termine registro) su cui sono indicati tutti i vasi vinari presenti in cantina, la loro relativa capacità ed un metodo aziendale che ne identifichi il contenuto.

In pratica quello che per noi è attualmente la planimetria di cantina che è dettata da una norma strettamente nazionale (art. 15 L.82/06 o D.M. 153/01 accise).

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469 LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301 AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210 Infatti bisogna tenere conto che la norma comunitaria si rivolge a tutti i Paesi dell'Unione, anche quelli non produttori, e non può tenere conto delle singole norme nazionali già esistenti. Inoltre, fino ad ora la Comunità non aveva mai previsto una registrazione ufficiale dei recipienti presenti in cantina.

Poiché necessariamente lo Stato membro (Italia) dovrà emanare un Decreto applicativo (abrogando l'obsoleto DM 768/94) sembra quindi necessaria una interpretazione nazionale che tenga conto che tale obbligo è già assolto per i produttori italiani dalla planimetria inviata agli organismi di controllo oppure, come seconda opzione, prevedendo l'istituzione di un registro/elenco vidimato dei vasi vinari che consiste semplicemente nell'elenco delle vasche e della loro capacità (cioè uguale alla legenda delle capacità allegata alla planimetria) che viene tenuto aggiornato con le vasche installate e disinstallate (uguale alle nostre comunicazioni alla Agenzia delle Dogane o all'ICQ).

<u>B) all'Art. 41, par. 1, lett.u.</u>, è attualmente riportata fra le "operazioni da registrare" nei registri: **aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio**.

Premesso che si chiede conferma del fatto che l'obbligo non investa anche altri prodotti a base di anidride solforosa, si rileva come questa richiesta non era presente nel precedente Reg 884. Pertanto non si capisce la necessità di tale indicazione, in quanto il vino che contiene solforosa è regolarmente etichettato con "Contiene Solfiti".

Va chiarito che, della solforosa o metabisolfito, in tutte le cantine se ne fa un uso quotidiano, alla volte (come nelle fasi di vinificazione e imbottigliamento) con dosaggi continui ed automatici, quindi praticamente impossibile effettuare delle registrazioni continue.

Si potrebbe eventualmente riportare tale adempimento in una unica registrazione e comunicazione annuale dei quantitativi complessivamente utilizzati.

C) <u>Dal primo agosto tutti i documenti che scortano i trasporti devono rispondere a questo nuovo Regolamento n. 436</u>

Nell'allegato VI al punto B è riportato quanto segue:

- "B. Regole particolari
- 1. Indicazioni che si riferiscono alla designazione del prodotto
- 1.1. Tipo di prodotto

Indicare il tipo di prodotto utilizzando una dicitura conforme alle norme comunitarie che lo descriva nella maniera più precisa, per esempio:

- a) vino senza DOP/IGP;
- b) vino varietale senza DOP/IGP;
- c) vino DOP o IGP;
- d) mosto di uve:
- e) mosto di uve atto a dare un vino DOP;
- f) vino importato. ""

Ora visto che dal prossimo 1 Agosto e ancora per tutti i vini della vendemmia 2008, questi sono presi in carico con le vecchie norme:

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469 LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301 AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210 Vino da tavola

Vino Indicazione Geografica Tipica

Vino Denominazione di Origine Controllata

ecc. ecc. e questi vini continueranno a circolare con le vecchie etichette come prevederà il nuovo Regolamento sulla designazione, almeno fino al 31 dicembre 2010, la domanda è: come saranno indicati questi vini nelle bolle di trasporto o nei registri dopo il 1° agosto ?

Riteniamo inoltre che le definizioni dell'Allegato I del Reg. CE 491/09 vadano unificate con quelle dell'Allegato III dello stesso Regolamento. Si ritiene inoltre opportuno prevedere codici specifici per il colore ed i sottoprodotti, indicazioni decisive per etichettatura e trasporti, ma qui non contemplati.

Tra l'altro la dizione: vino senza DOP/IGP non è una dizione corretta in quanto il Reg. 479/08 all'allegato IV riporta solo "Vino".

Infine, considerando la mole di documenti non ancora utilizzati, occorre prevedere la possibilità del loro smaltimento fino ad esaurimento.

In ogni caso, data l'importanza dei punti segnalati, si richiede un incontro per poter approfondire le possibili soluzioni.

Si ringrazia per il cortese riscontro che verrà dato a queste nostre richieste.

Cordiali saluti.

Comitato Permanente d'Intesa Tra le Organizzazioni Cooperative Vitivinicole Italiane

> Il Presidente omm. Luigi Pasetto